



Introduzione alla mediazione civile e commerciale: dalle origini al D.Lgs. 28/2010

SOMMARIO

1.1 I principali metodi A.D.R. - 1.2 La cultura della mediazione/conciliazione. - 1.3 Definizione di mediazione e mediatore. - 1.4 Le caratteristiche della mediazione. - 1.5 Sviluppi, definizione e funzione della mediazione. - 1.6 Il percorso legislativo della mediazione nel D.Lgs. 28/2010. - 1.7 Differenze tra arbitrato e mediazione. - 1.8 Evitare qualsiasi tipo di interferenza.

1.1 I principali metodi A.D.R.

Nel linguaggio legale anglosassone con l'acronimo A.D.R., che sta per *Alternative Dispute Resolution*, ossia «sistema alternativo di risoluzione delle controversie», si è soliti indicare in generale i sistemi di risoluzione delle dispute extragiudiziali. Infatti il termine «alternativo» si riferisce ad una procedura che avviene al di fuori del sistema giudiziario.

Questi metodi alternativi di risoluzione delle controversie sono caratterizzati dalla **ricerca di un accordo** che tende a soddisfare tutte le parti coinvolte nella lite (secondo la logica di tipo *win-win solution*), a differenza della procedura giudiziale orientata alla individuazione di una parte responsabile e soccombente (caratterizzata quindi da un approccio di tipo *win-lose*).

Nell'ambito della categoria delle A.D.R. si distinguono metodi aggiudicativi e metodi facilitativi, all'interno di questi ultimi si individuano le A.D.R. in senso stretto; nei primi il terzo è chiamato a pronunciarsi sulla controversia, mentre nei metodi facilitativi il terzo si limita ad agevolare il negoziato tra le parti in modo che le stesse elaborino i contenuti dell'accordo.

Il principale metodo aggiudicativo di carattere extragiudiziale è rappresentato dall'**arbitrato**. Questo è un procedimento di tipo cognitivo, che si svolge in contraddittorio tra le parti, al termine del quale un soggetto (uno o più arbitri) decide la controversia che gli è stata sottoposta.

In Italia, relativamente alle regole del procedimento, si distingue l'**arbitrato rituale** (che segue i dettami del codice di procedura civile) dall'**arbitrato irrituale o libero**; mentre, relativamente alle norme da applicare alla controversia si distingue l'**arbitrato di diritto** (che applica le norme del codice civile) dall'**arbitrato di equità**. Tale procedura, utilizzata soprattutto per dirimere controversie commerciali, ha avuto un impiego limitato in considerazione dei costi particolarmente elevati.

Occorre sottolineare come anche nei casi in cui l'arbitro o il collegio arbitrale possono gestire la procedura in modo libero e decidere secondo equità, quasi sempre tendono a seguire le norme del codice di procedura civile ed applicare quelle del codice civile per decidere la controversia, vanificando la possibilità di adottare un procedimento meno rigido e formale che possa, seppur molto limitatamente, svincolarsi dalle logiche tipiche della giustizia statale.

Nei sistemi facilitativi, a differenza di quelli aggiudicativi, il terzo non interviene per decidere la disputa, ma per facilitare il processo comunicativo e negoziale delle parti, affinché queste, in piena autonomia e consapevoli del loro potere decisionale, trovino un accordo che sia risolutivo del problema oggettivo cercando anche, ove possibile, di migliorare il loro rapporto.

Come l'arbitrato rappresenta la tipologia di procedura aggiudicativa più conosciuta e importante, così la mediazione costituisce la procedura preminente tra quelle facilitative. La mediazione rappresenta, infatti, lo schema concettuale e procedurale paradigmatico cui si ispirano gli altri metodi conciliativi, ad eccezione di alcune procedure in cui risulta dubbia la terzietà e l'indipendenza del terzo (1).

1.2 La cultura della mediazione/conciliazione

1.2.1 Il concetto in generale

Nell'esperienza socio-giuridica italiana è presente la figura della **transazione**, che l'art. 1965 c.c. definisce come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro.

Questa è la definizione di transazione che viene fornita dai giuristi e su cui si soffermano maggiormente gli studiosi del diritto, tralasciando quanto contenuto nel secondo comma del detto articolo.

L'istituto della transazione può essere confuso con la figura della mediazione, in quanto in entrambi i casi si tratta di comporre una controversia potenziale o attuale tra le parti, evitando o estinguendo un eventuale contenzioso giudiziario.

Al di là di tali similitudini però, la natura della transazione, secondo la menzionata (e non completa) definizione, è profondamente diversa e per certi aspetti quasi opposta rispetto a quella della mediazione. La caratteristica essenziale della transazione consiste, invero, secondo quanto contenuto nel primo comma dell'art.

(1) DI ROCCO – SANTI, *La Conciliazione*, pp. 77-87, Milano.

1965 c.c., nel fatto che le parti si facciano «reciproche concessioni». In altri termini, nella transazione, per espresso dettato normativo, ogni parte deve necessariamente rinunciare a qualcosa che, a torto o a ragione, era parte delle sue pretese, producendo un accordo in cui non si è generata nuova ricchezza.

La mediazione, che solo recentemente grazie al D.Lgs. 28/2010 ha trovato una definizione ed una collocazione nell'ordinamento giuridico, si fonda sugli interessi delle parti e non meramente sulle loro posizioni o pretese, ed è volta ad un componimento degli interessi, basato, soprattutto, sull'ampliamento delle opzioni delle parti, ovvero (come definito dagli studiosi della *Harvard Law School*) sull'«*allargamento della torta*» anziché sulla rinuncia delle stesse parti ad alcune delle proprie pretese.

La mediazione può, pertanto, produrre un accordo di contenuto completamente diverso da quello inizialmente prospettabile in riferimento alle posizioni espresse dalle parti. Nella mediazione la rinuncia a parte delle proprie pretese ed il riconoscimento di alcune pretese altrui non sono affatto un elemento necessario e costitutivo (2). La natura della mediazione potrebbe, invece, essere simile a quella della transazione, così come contemplata nel secondo comma dell'art. 1965 c.c., secondo cui con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Altri fraintendimenti concettuali possono sorgere dal tradurre in italiano come «mediazione» il termine inglese «*mediation*», che nella terminologia anglosassone ed in quella internazionale sta ad indicare la procedura conciliativa più importante tra le A.D.R. Nel mondo anglosassone i termini «*conciliation/conciliator*» vengono usati quando al «*mediator*», oltre al ruolo di mero facilitatore della comunicazione tra le parti, viene attribuito anche il potere di suggerire la possibile soluzione della controversia e proporre le opzioni per un possibile accordo conclusivo (3). Nel sistema giuridico italiano, invece, la mediazione, ex art. 1754 c.c., indica un contratto che si realizza quando un soggetto, prescindendo dalla esistenza di una lite, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

In tale attività il mediatore svolge un ruolo sostanzialmente diverso e molto più limitato di quello del «*mediator*» della terminologia anglosassone, non dovendosi prodigare attivamente per cercare di comporre degli interessi delle parti e facilitare la comunicazione, ma limitandosi a «mettere in contatto» le parti (4). Si deve, peraltro, sottolineare il fatto che in Italia prima della entrata in vigore del citato decreto vi erano (e vi sono tuttora) istituti che, a seconda della preminenza del dato patrimoniale rispetto a quello relazionale, venivano denominati conciliazione (societaria, commerciale etc.) ovvero mediazione (familiare, scolastica, penale etc.). Allo scopo di evitare questa confusione terminologica il D.Lgs. 28/2010 all'art. 1 definisce la mediazione come «l'attività comunque denominata», sottolineando in

(2) DI ROCCO – SANTI, *La Conciliazione*, pp. 134 – 135, Milano.

(3) *Business Law – Cavendish lawcard series*, Cavendish publishing, p. 12.

(4) DI ROCCO – SANTI, *La Conciliazione*, pp. 134 – 135, Milano.

tal modo che «la denominazione attribuita all'attività svolta è irrilevante, posto che la moderna mediazione non si lascia irrigidire in formule che in realtà colgono del fenomeno solo aspetti parziali. L'elemento caratterizzante è invece dato dalla finalità di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia».

Secondo autorevole dottrina (5) la novazione rappresenta, forse, l'istituto giuridico italiano più vicino allo spirito della mediazione, in quanto — grazie ad esso — le parti possono sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Tuttavia, anche se contempla una trasformazione di una situazione, rimane troppo nell'alveo dei soli diritti e non degli interessi sottostanti delle parti.

1.3 Definizione di mediazione e mediatore

Il termine conciliare etimologicamente deriva dal latino *consilium*, che significava saggezza, ponderazione. Al fine di comprendere appieno cosa significa in realtà «mediazione», occorre dunque rifarsi all'antico valore dell'etimo, appunto a quella «pienezza di coscienza e di conoscenza» che si attribuiva agli antichi saggi, ai quali si ricorreva per ottenere un lume, appunto il sospirato *consilium*, poi accumulato al significato secondario di «suggerimento», «parere».

La **conciliazione** rappresenta oggi un sistema di risoluzione delle dispute alternativo alla violenza e alla lite giudiziaria, che si differenzia dal processo di terapia psichiatrica, negoziale e arbitrale e che trascende il contenuto del conflitto che intende risolvere (6).

La conciliazione/mediazione, a differenza delle figure giuridiche simili, è fondamentalmente un procedimento extragiudiziale di risoluzione delle controversie, flessibile, informale e confidenziale che si avvale della professionalità e della competenza di un terzo.

Nella **mediazione** un terzo neutrale facilita, invero, la comunicazione e negoziazione al fine di assistere le parti coinvolte nella vicenda nel raggiungere un accordo soddisfacente e sostenibile. Contrariamente ad un giudice o ad un arbitro, il mediatore non decide il risultato della disputa, ma aiuta le parti nel fare ciò. I mediatori usano una varietà di tecniche per aiutare le parti ad esaminare i loro interessi sottesi, bisogni e priorità nonché esplorare soluzioni creative, che includono opzioni non disponibili attraverso un giudizio o un arbitrato o un giudizio. Alcuni degli approcci più comuni includono: aiutare le parti ad esprimere efficacemente le loro prospettive, chiarire le questioni gli interessi ed i bisogni delle parti, agire come intermediario nella negoziazione tra le parti.

La mediazione viene, quindi, definita come l'intervento, in una situazione conflittuale, di un terzo neutrale, accettato dalle parti, che non ha il potere di prendere decisioni vincolanti per queste, ma che isola le questioni controverse allo scopo di far

(5) Prof. M. QUINTO.

(6) FOLBERG & TAYLOR, pp. 7, 8.

sviluppare opzioni, considerare alternative e raggiungere volontariamente un accordo consensuale reciprocamente accettabile, che soddisfi i reali bisogni delle parti.

La mediazione è, pertanto, una negoziazione assistita che tende ad enfatizzare la responsabilità dei partecipanti affinché questi sviluppino soluzioni e prendano decisioni che possono influenzare le loro vite, ma che sicuramente influenzano la gestione e la risoluzione della lite in esame (7).

Il terzo che interviene, come mediatore, in una disputa può verificare che questa può aver raggiunto vari livelli di sviluppo e di intensità. Conseguentemente può trovarsi di fronte ad un conflitto latente caratterizzato da tensioni sottostanti, oppure a conflitti emergenti in cui le parti sono identificate, la disputa è conosciuta e molte questioni sono chiare, o infine a conflitti manifesti, in cui le parti sono impegnate in una disputa attiva e perdurante, possono aver cominciato a negoziare e possono aver raggiunto una situazione di stallo.

Il mediatore per assolvere alla sua funzione dovrà, pertanto, essere un profondo conoscitore degli elementi che caratterizzano un conflitto quali le dinamiche attacco/difesa, la mancanza o la scarsità di comunicazione, la presenza di stereotipi e pregiudizi, la rilevanza delle emozioni e dei bisogni fondamentali delle parti. Il mediatore dovrà quindi adottare, al fine di gestire, ridimensionare e neutralizzare le dinamiche conflittuali tra le parti, tecniche di negoziazione che siano in grado di ripristinare i canali di comunicazione tra le medesime al fine di individuare gli interessi comuni e scoprire delle soluzioni che appaghino le esigenze di tutte le parti coinvolte.

Il mediatore, conseguentemente, dovrà essere una persona, non direttamente coinvolta nella disputa, che le parti devono essere disposte ad accettare nella lite affinché le assista nel raggiungere una soluzione, individuando *in primis* le emozioni negative che impediscono alle parti di affrontare apertamente il conflitto, aiutando le stesse a trovare le proprie abilità negoziali al fine di identificare e rendere espliciti i propri bisogni reali, cercare, insieme alle parti di individuare l'interesse comune, ovvero la soluzione che porterà dei vantaggi a tutti i partecipanti, considerati i loro bisogni (8). Il compito del mediatore, a differenza del giudice che deve applicare il diritto e individuare un responsabile, è quello di assistere le parti nel trovare una soluzione vantaggiosa per esse del problema in questione e favorire il processo decisionale delle parti. La mediazione risulta, pertanto, molto attraente per le parti in conflitto, che, seppur con l'assistenza di un terzo, rimangono nella piena titolarità del potere di prendere le decisioni che riguardano la controversia in oggetto.

«L'autorevolezza, insieme all'imparzialità e alla indipendenza, è la qualità principale che consente al mediatore di risultare attendibile alle parti. Il terzo dovrà pertanto essere percepito dai disputanti come credibile, abile a migliorare il processo negoziale, esperto nel maneggiare casi simili, capace a condurli insieme sulla base

(7) FOLBERG & TAYLOR, pp. 7, 8.

(8) I. BUZZI, *Introduzione alla Conciliazione*, Milano, p. 4.

dei loro propri interessi» (9). Nel procedimento di mediazione il mediatore si propone, inoltre, anche come una «guida» per le parti ed il suo comportamento rappresenta, per le stesse, un modello di riferimento nella ricostruzione della relazione e nella risoluzione del conflitto (10).

Anche se la mediazione può non riuscire a risolvere tutti gli elementi della disputa, tuttavia può fare in modo che il conflitto sottostante possa essere compreso dai partecipanti e riportato ad un livello gestibile. Ed è per questo motivo che lo scopo della disputa viene da taluni individuato più nella gestione del conflitto, che nella risoluzione della disputa.

La mediazione è una procedura che contempla fasi progressive caratterizzate dal raggiungimento di determinati obiettivi. Tali obiettivi possono essere individuati nella produzione di un programma concordato per il futuro, nella preparazione dei partecipanti ad accettare le conseguenze delle loro decisioni, nella riduzione dell'ansia e degli altri effetti negativi del conflitto aiutando i partecipanti a inventare una soluzione consensuale.

La mediazione, nel raggiungimento dei predetti scopi, facilita la riduzione degli ostacoli alla comunicazione tra i partecipanti, la valutazione delle possibili soluzioni alternative, la individuazione dei bisogni delle parti coinvolte, la individuazione di un modello per la futura risoluzione del conflitto.

Nel cercare di sviluppare la fiducia, la confidenza e l'armonia tra le parti il mediatore le aiuta ad imparare a lavorare insieme, isolare gli argomenti da decidere e far vedere a queste che attraverso la cooperazione tutto può avere un profitto positivo. Tali obiettivi possono essere raggiunti, in quanto la mediazione non risulta vincolata ad alcuna regola di procedura, né da legge sostanziale.

L'unico limite imposto dalla normativa prevede che l'accordo finale oltre a poter vertere esclusivamente su diritti disponibili non deve essere contrario a norme imperative e all'ordine pubblico.

Per i su esposti motivi la mediazione viene definita come un processo *win/win*, ovvero in cui entrambe le parti, essendo soddisfatte dell'accordo raggiunto, risultano vincitrici (11). I partecipanti si aspetteranno che il mediatore segua le stesse regole e offra le tecniche che essi potranno usare durante il corso della sessione conciliativa. Pertanto il mediatore deve possedere buone abilità comunicative e di coinvolgimento delle parti nel processo al fine di suscitare a queste lo stesso atteggiamento (12).

1.4 Le caratteristiche della mediazione

Per individuare le principali caratteristiche della **mediazione** può risultare utile operare un raffronto con la procedura contenziosa ordinaria. Da tale confronto si

(9) C. MOORE, *The Mediation Process*, pp. 15, 20, Jossey-Bass Publisher, San Francisco.

(10) C. CARRESE e L. OLIVIERI, *Mediazione: errori della fase preparatoria*, Ebook Altalex 2012.

(11) FOLBERG & TAYLOR, pp. 9-14.

(12) FOLBERG & TAYLOR, pp. 7, 8.

Glossario

A

Accertamento tecnico

Complesso di operazioni dirette a far acquisire al giudice cognizioni tecniche sui fatti di causa, di cui egli non ha la conoscenza (ad esempio verifica dello stato di fatiscenza di un edificio) o a fornire elementi di supporto nella valutazione di prove già acquisite (art. 696 c.p.c.). Oggetto dell'— o dell'ispezione giudiziale preventiva è evitare che si disperdano gli elementi di prova utilizzabili nel giudizio di merito perché deteriorati o modificati. Il legislatore è intervenuto con il cd. decreto competitività (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) per ammettere l'— e l'*ispezione giudiziale* anche sulla persona dell'istante e sulla persona nei cui confronti è proposta l'istanza, sempre che ne ricorra l'urgenza. Inoltre, il decreto competitività ha ammesso che l'accertamento tecnico possa comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica: lo scopo è quello di anticipare, là dove possibile, valutazioni normalmente acquisibili solo all'esito dell'istruzione nel giudizio di merito, che diverrebbe addirittura superfluo qualora le parti, in conseguenza degli esiti dell'accertamento valutativo, optassero per una composizione stragiudiziale della lite.

Accordo

Qualora le parti in mediazione raggiungono una risoluzione condivisa della lite, anche a seguito dell'accettazione della proposta eventualmente formulata dal mediatore, il procedimento si conclude positivamente mediante il raggiungimento di un (—). L'— in tali casi deve essere scritto con la compilazione del verbale da parte del

mediatore, che individua le parti, l'oggetto della lite, il numero di registro. L'— diventa vincolante, dopo la sottoscrizione delle parti e l'allegazione del verbale.

A.D.R.

È l'acronimo italiano dell'espressione anglosassone «*Alternative Dispute Resolutions*» con la quale si indicano in genere l'insieme degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario, con la peculiarità di rappresentare modelli «sostanziali e non formali» di risoluzione della lite.

Arbitrato

È il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di giustizia privata, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il *carattere giurisdizionale*, cioè il carattere di sentenza. Per quanto riguarda la *capacità*, non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire, come dispone il nuovo art. 812 c.p.c. Prima dell'intervento del D.Lgs. 40/2006, il legislatore elencava i casi tassativi di incapacità ad arbitrare (minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione dai pubblici uffici). Attualmente, invece, l'art. 812 c.p.c. contiene una clausola generale che ricomprende tutte le varie ipotesi di limitazioni alla capacità di agire previste, in ordine sparso, dall'ordinamento.

All'— si addiuvano con apposito negozio stipulato tra le parti detto *convenzione d'arbitrato*, che può avere due forme:

1) il *compromesso*, contratto stipulato dopo l'insorgere della controversia;

2) *clausola compromissoria*, inserita nella convenzione prima dell'insorgere della controversia.

L'(—) può essere *rituale* e in tal caso produce le conseguenze stabilite dalla legge; oppure *irrituale* o *libero*, diffusosi nella prassi, per evitare gli oneri fiscali connessi all'(—) rituale e, successivamente, con la riforma ex D.Lgs. 40/2006, introdotto nel codice di rito con l'art. 808ter c.p.c. Gli arbitri devono pronunciare il *lodo*, ossia la decisione della controversia, nel termine stabilito dalle parti o, in mancanza, nel termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina. Una volta adempiuto all'incarico, hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.

Assicurazione

È il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [v. (—) *contro i danni*], ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto ha natura *obbligatoria, onerosa, intuitu personae, aleatoria, di durata, con forma scritta ad probationem*.

La polizza è il documento che prova l'esistenza del contratto, mentre il *premio* è il corrispettivo dovuto all'assicuratore.

• (—) a favore di terzi

Il contraente conclude il contratto di assicurazione nel proprio interesse, ma ne devolve il beneficio a favore di un terzo (frequente nelle assicurazioni sulla vita). Al terzo sono opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. La stipulazione può essere revocata fino a che il terzo non abbia comunicato la sua accettazione sia allo stipulante che all'assicuratore; se la stipulazione è

revocata o viene rifiutata dal terzo, beneficiario rimane lo stipulante o i suoi eredi.

• (—) in nome altrui

È l'assicurazione che il contraente stipula in nome di un'altra persona. Il contratto è valido solo se l'assicurato lo ratifica; in mancanza il contraente è tenuto a versare i premi all'assicuratore del periodo in corso fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica (art. 1890 c.c.). Il contraente, munito dei necessari poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto dell'assicurato; il contratto produce i suoi effetti sul patrimonio del rappresentato, il quale è il solo tenuto a pagare i premi ed ad aver diritto all'indennità.

• (—) obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Forma di tutela previdenziale (o assicurazione sociale) volta a garantire determinate *prestazioni* ai lavoratori per i danni cagionati da *infortunio sul lavoro* o *malattia professionale* e, al contempo, ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti dei prestatori. La disciplina, contenuta nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, è stata riformata con il D.Lgs. 38/2000, che ha provveduto:

- ad estendere l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori quali dirigenti, parasubordinati e sportivi;
- a porre in essere un nuovo sistema di *classificazione tariffario*;
- ad estendere la tutela al *danno biologico* e all'*infortunio in itinere*;
- a riordinare l'assicurazione infortuni in agricoltura.

Il rapporto assicurativo intercorre tra:

- l'*assicuratore*, che è l'*I.N.A.I.L.*;
- l'*assicurato*, ossia ogni lavoratore *subordinato* o *parasubordinato* che svolge un'attività che comporta una più intensa esposizione al rischio;
- l'*assicurante*, che è il datore di lavoro.

Le prestazioni a carico dell'assicuratore nel caso del verificarsi di infortunio o malattia sono di due tipi:

- *prestazioni sanitarie*, destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro. Consistono nell'erogazione di cure mediche, chirurgiche, nonché di fornitura di protesi, a carico dell'I.N.A.I.L., per tutta la durata dell'inabilità;
- *prestazioni economiche* che consistono nella corresponsione periodica o *una tantum* di somme di denaro e si differenziano a seconda delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale. Possono consistere in una *indennità giornaliera per inabilità temporanea*, in una *rendita ai superstiti* o in una *rendita per inabilità permanente*, in un *assegno di incollocabilità*.

• **(—) per conto altrui o per conto di chi spetta**

Il contraente conclude il contratto in nome proprio, ma per conto e, soprattutto, nell'interesse di un soggetto diverso senza agire come suo rappresentante (art. 1891 cc.). Nell'(**—**) *per conto altrui* l'assicurante conosce e normalmente dichiara il nome dell'assicurato. Nell'(**—**) *per conto di chi spetta*, invece, l'assicurante di regola non sa, al momento della conclusione del contratto, chi sarà l'assicurato al momento del verificarsi del sinistro, per cui tale soggetto è di regola indicato «*per relationem*» (es. si assicurano le vetture depositate in una autorimessa).

• **(—) per la responsabilità civile**

È quel contratto inteso a tenere indenne l'assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti. Gli effetti del contratto sono circoscritti tra assicurato e assicuratore, per cui il terzo non ha

azioni dirette contro l'assicurazione, salvo accordo espromissorio ex art. 1272 c.c. La legge ha reso obbligatoria l'(**—**) per la responsabilità civile in relazione a determinate attività particolarmente pericolose e caratterizzate da un'alta probabilità di sinistri. L'ipotesi più diffusa di (**—**) obbligatoria è quella prevista per la *circolazione dei veicoli a motore e natanti*, introdotta dal D.Lgs. 990/1969 e oggi disciplinata dal *Codice delle assicurazioni* (D.Lgs. 209/2005). Il terzo danneggiato ha un'azione diretta da proporre nei confronti dell'assicuratore, previa richiesta di risarcimento da inviare entro determinati termini.

Risarcimento diretto dei sinistri stradali

A chi rivolgersi

Chi ha subito un sinistro con un altro veicolo che ha causato danni alle cose trasportate di sua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla sua persona, e non è responsabile o lo è solo in parte, deve rivolgersi direttamente al suo assicuratore per ottenere il risarcimento del danno.

Quando si applica

La richiesta di risarcimento può essere indirizzata al proprio assicuratore quando:

- l'incidente ha coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia;
- uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006;
- l'incidente ha causato danni fisici con invalidità permanente non superiore al 9%;
- sul proprio o sull'altrui veicolo erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). Negli altri casi ci si dovrà rivolgere all'assicuratore dell'altro veicolo.

Come presentare la richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal contratto).

Risarcimento diretto dei sinistri stradali**La risposta dell'assicuratore**

L'assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni da quando ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (modulo blu).

- **società di (—)**

È una società che esercita professionalmente, mediante un'organizzazione di persone e mezzi, l'attività consistente nell'assunzione dei rischi, relativi alla vita economica e sociale, derivanti dal verificarsi di un evento dannoso attinente alla vita umana.

La (—) nazionale può essere costituita soltanto nelle seguenti forme giuridiche:

- *società per azioni*;
- *società cooperativa a responsabilità limitata*;
- *società di mutua assicurazione*.

L'esercizio dell'attività assicurativa è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza del settore, vale a dire l'I.S.V.A.P.

Tale autorizzazione non è tuttavia un requisito legale per la costituzione della società: al contrario presuppone che la (—) sia già costituita. L'autorizzazione dell'I.S.V.A.P. deve essere richiesta anche dalle (—) extracomunitarie, mentre quelle della *Unione europea* sono soggette al controllo delle autorità di vigilanza del loro Paese d'origine.

- **(—) sulla persona di un terzo**

Trova applicazione solo nel campo delle assicurazioni di persone (infortuni e vita). Può essere contratta a *beneficio del terzo* (es. assicuro mio figlio contro gli infortuni), a *beneficio dello stesso contraente* (es. mi assicuro per il caso di morte di mio padre), a *beneficio di un terzo diverso da*

quello su cui è contratta l'assicurazione (es. assicuro gli operai contro gli infortuni, a favore dei loro conviventi a carico). Il terzo non entra a far parte del rapporto assicurativo, anzi esso viene considerato non come soggetto bensì come l'oggetto dell'interesse assicurato.

Atto di citazione

È l'atto giuridico introduttivo di una causa civile, su impulso di una parte denominata attore che, per legge, dovrà fornire in esso una serie di indicazioni necessarie per individuare il giudice adito, la parte convenuta nella controversia, nonché dovrà precisare gli elementi della richiesta (*petitum*) e delle ragioni giuridiche (*causa petendi*). Inoltre, nell'(—) l'attore deve indicare i mezzi di prova e allegare i documenti che offre a sostegno delle proprie richieste.

Attore

È la parte processuale che ha dato vita al *processo*, attraverso la proposizione della *domanda giudiziale*.

Ausiliari

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo di mediazione può nominare uno o più mediatori ausiliari (cd. «comediazione»). Gli ausiliari hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento e sono loro estesi sia il divieto del mediatore di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, sia quello di percepire compensi dalle parti per l'incarico esplicito.

Autenticazione

Nell'uso corrente il termine designa un *atto di certificazione* che si identifica

Provvedimenti normativi e giurisprudenziali

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (G.U. 5-3-2010, n. 53). — Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

CAPO I

Disposizioni generali

1. Definizioni. — 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

2. Controversie oggetto di mediazione. — 1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

CAPO II

Del procedimento di mediazione

3. Disciplina applicabile e forma degli atti. — 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

4. Accesso alla mediazione. — 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

5. Condizione di procedibilità e rapporti con il processo (1). — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il

giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(1) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, che aveva aggiunto il comma 6bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

6. Durata. — 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

7. Effetti sulla ragionevole durata del processo. — 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

8. Procedimento. — 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 35sexies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

9. Doveri di riservatezza. — 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Provvedimenti normativi e giurisprudenziali

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

10. Inutilizzabilità e segreto professionale. — 1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

11. Conciliazione. — 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

12. Efficacia esecutiva ed esecuzione. — 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

13. Spese processuali. — 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

14. Obblighi del mediatore. — 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

15. Mediazione nell'azione di classe. — 1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

CAPO III

Organismi di mediazione

16. Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino

Provvedimenti normativi e giurisprudenziali

all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (1).

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(1) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

17. Risorse, regime tributario e indennità. — 1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammiss-

sione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

18. Organismi presso i tribunali. — 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

19. Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio. — 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO IV

Disposizioni in materia fiscale e informativa

20. Credito d'imposta. — 1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate

Provvedimenti normativi e giurisprudenziali

derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

21. Informazioni al pubblico. — 1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

22. Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. — 1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

23. Abrogazioni. — 1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

24. Disposizioni transitorie e finali. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati (1). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 16decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.